Documento firmato digitalmente
Il Relatore
CARMELO FAILLA

Il Presidente
GIAMBATTISTA SCHININA'

Sentenza n. 7333/2022
Depositato il 02/09/2022
Il Segretario
MARIA LETIZIA MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Regionale per la SICILIA Sezione 06, riunita in udienza il 16/07/2021 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
[redacted], Presidente
[redacted], Relatore
[redacted], Giudice

in data 16/07/2021 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. [redacted] depositato il 24/09/2018

proposto da

[redacted]

Difeso da
Salvatore Traina - [redacted]

ed elettivamente domiciliato presso salvatore.traina@pec.ordineavvocaticatania.it

contro

Ag.entrate - Riscossione - Catania

Difeso da
[redacted]

ed elettivamente domiciliato presso [redacted]

Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. [redacted] emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il [redacted]

Atti impositivi:
- COM.PREV.IPOTEC n. [redacted] TRIB.VARI

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ricorre [redacted] avverso la comunicazione preventiva di ipoteca n° [redacted] notificata in data 02.02.2017, dell'importo di € 76.646,81, relativa a 27 verse cartelle di pagamento, eccependo l'inesistenza dell'atto impugnato, in quanto notificato da poste private; la nullità per omesso invio della comunicazione di irregolarità; la nullità per omessa notifica delle cartelle presupposte; la prescrizione.
Si costituisce in giudizio Riscossione Sicilia S.p.a., eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività della costituzione in giudizio; la regolare notificazione delle cartelle e di successivi atti interruttivi, nessuno dei quali impugnato; il difetto di legittimazione passiva sulle questioni riguardanti la pretesa impositiva.

Con memorie illustrative, il ricorrente contesta la validità e l'ammissibilità della documentazione ex adverso prodotta.

La Commissione Tributaria Provinciale di Catania, con sentenza [redacted] del [redacted], ha annullato le cartelle sub. 1 e 4 del ricorso introduttivo, e dichiarato nel resto inammissibile il ricorso, con condanna alle spese.

Propone appello [redacted], censurando il difetto di motivazione della sentenza in ordine all'inesistenza della notifica effettuata da poste private; deduce in ordine alla irregolare notificazione delle singole cartelle, ed insiste nei motivi di ricorso originario.

Si costituisce in giudizio Riscossione Sicilia S.p.a., insistendo nella eccezione di inammissibilità del ricorso originario, e nel merito contrastando ogni singolo motivo di appello.

All'udienza del 16 luglio 2021 il Collegio si è riservato di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sciogliendo la riserva, osserva questo Collegio che l'appello è parzialmente fondato, nei limiti che seguono.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso originario. L'appellante ha depositato originale delle ricevute postali di spedizione e consegna del ricorso, che risulta ricevuto da Riscossione Sicilia S.p.a. in data 4 aprile 2017, mentre il ricorrente si è costituito in giudizio in data 03.05.2017, dunque tempestivamente.

Passando al merito, non sussiste, a parere del Collegio, la lamentata inesistenza della notificazione dell'atto impugnato, in quanto notificato da poste private (nella specie, Nexive).

La Corte di Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 8416 del 26 marzo 2019, ha stabilito che, nel periodo in cui la riserva legale a favore del fornitore del servizio postale universale riguardava gli atti giudiziari e quelli concernenti le violazioni al Codice della strada, non operava alcun divieto rispetto alla notificazione a mezzo di servizio di posta privata di provvedimenti di natura amministrativa.

Al riguardo, le sezioni unite ripercorrono l'evoluzione normativa della disciplina di riferimento, osservando che, nel quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali voluto dalla direttiva 97/67/Ce, il D. Lgs 261/1999 ha mantenuto un servizio postale universale, "espletato, all'esito della trasformazione in società per azioni dell'Ente Poste, dalla società Poste Italiane s.p.a.". In seguito, il D. Lgs 58/2011, di recepimento della direttiva 2008/6/Ce, ha modificato l'articolo 4 del citato D. Lgs 261/1999, restringendo l'ambito oggettivo dei servizi riservati alle sole notificazioni di atti a mezzo posta e comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 890/1982 e alle notificazioni postali dei verbali di contestazione delle infrazioni al codice della strada.

Alla luce del dettato normativo vigente ratione temporis, concludono le sezioni unite, a fronte di un provvedimento, emanato dall'organo competente, che riveste natura di atto amministrativo e non già di atto giudiziario e neppure concernente violazioni al Codice della strada, come, nella fattispecie, la comunicazione preventiva di ipoteca, risulta "legittima la relativa notificazione a mezzo servizio di posta privata".

Occorre a questo punto verificare la regolare notificazione delle cartelle e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.

Va confermata la sentenza relativamente all'annullamento delle cartelle sub. 1 e 4 del ricorso introduttivo, in difetto di appello incidentale dell'agente della riscossione, in disparte il rilievo che, comunque, andrebbero annullate ex lege, in ragione di quanto di seguito si dirà.

Ancora in via preliminare, rileva il Collegio che il D.L. n°119/2018 ha previsto l'annullamento automatico di tutte le cartelle esattoriali di imposto inferiore ai mille euro affidate all'agente della riscossione fra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010. Pertanto, relativamente alle cartelle descritte nel ricorso originario ai numeri 2, 3, 5, 6, n.7 (limitatamente al ruolo Tarsu 2007), 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20 e 21, appunto di importo inferiore a mille euro, andrà dichiarata cessata la materia del contendere.

Passando alle restanti cartelle, che si indicano secondo la numerazione data nel ricorso introduttivo, si osserva quanto segue.

Le cartelle n.10, n. 17, n.23, n.24, n.25, 26 e 27 vanno annullate per difetto di prova della ricezione della raccomandata informativa;

La cartella n.14 è stata ricevuta dal ricorrente, a mani proprie, in data 04.01.2013, e va confermata;

La cartella n.18 è stata seguita da avviso di intimazione, ricevuto dal ricorrente a mani proprie il 22.09.2014, non impugnato, e va quindi confermata;

La cartella n.22 è stata consegnata in data 21.03.2014 a persona diversa, con deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata informativa, e va confermata. Sulla stessa non vi è contestazione.

Vanno compensate le spese processuali, in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello e dell'annullamento ex lege di gran parte delle cartelle.

P.Q.M.

In parziale accoglimento dell'appello, e in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara estinto il processo, per cessazione della materia del contendere, relativamente alle cartelle indicate nel ricorso originario ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 (limitatamente al ruolo Tarsu 2007), 8, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20 e 21, e annulla le cartelle di cui ai numeri 10, 17, 23, 24 e 25. Rigetta per il resto l'appello, confermando le cartelle indicate ai numeri 14, 18 e 22. Spese compensate.

Così deciso in Catania, il 16 luglio 2021

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

